

## STATUTO COSTITUZIONE E SEDE - ASSOCIATI ESCOPO

### **Art. 1 - Costituzione**

In conformità a quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Settore Spettacolo, è costituita la "Associazione per lo Sviluppo e la Formazione delle Professioni Cinematografiche, Televisive e Multimediali" in breve "A.S.For Cinema"

A.S.For Cinema, rispettandone i requisiti, costituisce l'Ente Bilaterale per il comparto del settore indicato nella propria ragione sociale.

### **Art. 2 - Soci**

L'Ente Bilaterale è costituito dalle seguenti associazioni:

- Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali (ANICA)
- Associazione dei Produttori Televisivi (APT);
- Associazione Nazionale Esercenti Multiplex (ANEM);
- Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC);
- SLC-CGIL;
- FISTEL-CISL;
- UILCOM - UIL

### **Art. 3 - Funzione e sede**

L'Ente Bilaterale ha sede in Roma e può svolgere le sue attività su tutto il territorio della Repubblica. Può perseguire, oltre agli obiettivi della formazione, anche obiettivi più ampi riguardanti l'intero settore cinematografico e audiovisivo come previsto dal CCNL del settore.

### **Art. 4 - Scopi**

L'Ente Bilaterale, in conformità ai CCNL del settore, è l'organo nazionale preposto, senza finalità di lucro, allo studio, al coordinamento e allo sviluppo delle iniziative dirette alla formazione

professionale dei lavoratori dell'industria cinematografica e audiovisiva e alla loro elevazione culturale, nonché allo sviluppo tecnico del settore.

I soci dell'Ente Bilaterale, pertanto, devono godere del requisito della rappresentatività categoriale facente parte della filiera del prodotto cinematografico, televisivo e di quelli strettamente connessi

In particolare l'Ente Bilaterale, per delega dei Soci di cui è emanazione, ha lo scopo:

a) di contribuire a un più proficuo inserimento nel mondo del lavoro nel settore di riferimento, attraverso opportuni accordi tra fasi di addestramento e concrete esperienze lavorative;

b) di favorire l'indirizzo dei processi di adeguamento strutturale, consentendo ai lavoratori di acquisire nuove e diverse professionalità, indotte dalle mutate realtà derivanti da innovazioni tecniche e organizzative, nonché per accedere a nuovi sbocchi occupazionali;

c) di promuovere presso i Ministeri competenti le iniziative atte a sostenere le esigenze dei lavoratori del settore cinematografico e audiovisivo;

d) di individuare specifiche proposte da portare all'attenzione delle istituzioni e degli Organismi competenti per ottenere, tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro, la migliore programmazione degli interventi formativi e di riqualificazione professionale ritenuti necessari, nonché l'impiego delle risorse, a livello nazionale e comunitario, per rispondere tempestivamente e con flessibilità ai cambiamenti del sistema produttivo del settore.

e) di curare la predisposizione di progetti di formazione, anche in cooperazione, collaborazione e coordinamento con altri enti ed associazioni categoriali e/o a ciò deputati, anche sulla base di esperienze già realizzate a livello nazionale e territoriale, nonché di studi e ricerche per:

- approfondire il rapporto intercorrente tra innovazione tecnologica, evoluzione di processo e delle strutture produttive, da un lato, ed esigenze formative, dall'altro;

- valorizzare le potenzialità occupazionali per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentire una migliore funzionalità nell'impiego dei lavoratori;

- elaborare linee guida per progetti formativi, che interessino il settore;

f) di approfondire le problematiche della formazione professionale per fornire ai lavoratori conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici e organizzativi predisponendo possibili iniziative tendenti a:

- migliorare l'integrazione tra scuola e lavoro per favorire l'inserimento dei giovani;

- recuperare al mercato del lavoro soggetti appartenenti a fasce deboli, attraverso iniziative mirate di qualificazione e di riqualificazione professionale;

- verificare le iniziative formative rivolte ai giovani;

g) di organizzare corsi specifici intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi o portatori di handicap, allo scopo di favorirne le utili collocazioni in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle aziende.

## Titolo II

### **ORGANI DELL'ENTE BILATERALE**

#### **Art. 5 - Organi**

Sono organi dell'Ente Bilaterale

- a) Il Consiglio dei Soci;
- b) Il Comitato Esecutivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario Generale;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Art.6 - Consiglio dei Soci**

Il Consiglio dei Soci è composto di n. 18 (diciotto) membri fra cui il Presidente e il Vicepresidente, dei quali n. 9 (nove) sono nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori facenti parte dei Soci, in numero di tre per ciascuna di esse, e n.9 (nove) dai Soci di espressione datoriale, di cui all'art. 1 del presente Statuto in numero di: 5 (cinque) soci nominandi da ANICA, 2 (due) soci nominandi da APT, 1 (uno) socio nominando da ANEM e un socio nominando da ANEC.

In ipotesi di eventuali modifiche, sostituzioni, fusioni di sigle e/o associazioni socie sia di parte sindacale che datoriale, potranno subentrare le rispettive organizzazioni derivanti.

Ciascun Socio comunicherà formalmente all'A.S.For Cinema la nomina o la sostituzione dei propri rappresentanti.

In caso di impedimento, ciascun membro del Consiglio dei Soci potrà essere sostituito dall'organizzazione che lo ha nominato, mediante semplice comunicazione scritta della stessa organizzazione ad A.S.For Cinema.

Il Consiglio dei Soci dura in carica 3 (tre) anni.

I membri durano in carica fino al termine del Consiglio nell'ambito del quale sono stati eletti e possono essere riconfermati, fino ad un massimo di 3 (tre) mandati.

E' peraltro nella facoltà di ciascun Socio, o suoi aventi causa, sostituire in qualsiasi momento i membri del Consiglio dei Soci di propria nomina, mediante semplice comunicazione scritta all'Ente Bilaterale.

Allo scadere di ogni triennio cessano dalle funzioni tutti i membri del Consiglio dei Soci ed anche i soci che siano nominati durante il triennio in sostituzione di altri.

### **Art. 7 - Riunione del Consiglio dei Soci**

Il Consiglio dei Soci svolge la funzione di assemblea dei soci, e si riunisce almeno tre volte l'anno, e straordinariamente, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, i quali dovranno altresì precisare gli argomenti che desiderano siano posti all'ordine del giorno.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto e diramato almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'indicazione del luogo; giorno e ora della riunione stessa e degli argomenti da discutere elencati in apposito ordine del giorno.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a 48 (quarantotto) ore dalla convocazione che potrà essere fatta anche a mezzo telefax o posta elettronica all'indirizzo all'uopo indicato da ciascun consigliere.

Per la validità delle sedute del Consiglio dei Soci è necessaria la presenza di almeno 10 dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti. In caso di parità di voti, il voto del presidente o - in sua assenza - quello del Vicepresidente vale doppio.

Il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, può indicare specifiche modalità di votazione qualora lo ritenga opportuno, e comunque dovrà procedere a votazione con schede segrete qualora lo richieda almeno la metà dei Consiglieri presenti.

Alle sedute del Consiglio dei Soci partecipano i Revisori dei Conti, e gli altri soggetti invitati dal Presidente o la cui presenza è richiesta dallo stesso Consiglio, anche avuto riguardo agli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età. Di ciascuna riunione del Consiglio dei Soci deve essere redatto un verbale a cura di un segretario appositamente nominato dai presenti. Copia del verbale è inviata a ciascun socio fondatore.

Le delibere emendate dal Consiglio dei Soci producono effetto e hanno una validità indeterminata salvo casi particolari che, motivate da circostanze specifiche, sono valide a tempo determinato o fino alla durata in carica del Consiglio dei Soci che le ha approvate.

### **Art. 8 - Poteri del Consiglio dei Soci**

Compete al Consiglio dei Soci:

a) nominare il Presidente e il Vicepresidente dell'Ente Bilaterale, nonché il segretario Generale, conferendo eventualmente ai medesimi specifiche deleghe e competenze;

b) deliberare sulle direttive e sui provvedimenti rivolti all'attuazione degli scopi indicati nell'art. 4;

- c) deliberare sull'impiego delle somme erogate a favore dell'Ente Bilaterale da Ministeri, Enti, Associazioni e privati anche interregionali;
- d) deliberare sull'accettazione di eredità, donazioni e legati a favore dell'Ente Bilaterale, ovvero di conferimenti a quest'ultimo da parte di altre associazioni;
- e) deliberare l'attuazione delle iniziative dirette alla formazione professionale e alla elevazione culturale dei lavoratori del settore cineaudiovisivo, nonché allo sviluppo tecnico ed organizzativo del comparto, l'eventuale acquisto o vendita o permuta di beni mobili ed immobili nonché la concessione in uso dei beni predetti;
- f) deliberare, al termine di ogni esercizio finanziario, sul bilancio consuntivo con il rendiconto economico e finanziario e sul bilancio preventivo in armonia a quanto disposto dall'art. 16 dello Statuto;
- g) deliberare le modifiche del presente Statuto con il voto favorevole di almeno 10 (dieci) degli aventi diritto;
- h) nominare i rappresentanti dell'Ente Bilaterale, ove ne sia fatta richiesta in organismi, commissioni, congressi che trattano problemi interessanti l'istruzione professionale;
- i) nominare al suo interno i membri del Comitato Esecutivo;
- j) nominare il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- k) nominare Commissioni tecniche o di studio alle quali affidare particolari incarichi attribuendone di volta in volta i poteri;
- l) studiare e deliberare disposizioni regolamentari per le iniziative da attuare;
- m) delegare parte dei propri poteri al Comitato Esecutivo.

## **Art. 9 - Comitato Esecutivo**

Il Comitato Esecutivo è composto da n. 6 (sei) membri nominati dal Consiglio dei Soci fra i propri componenti, n. 3 (tre) dei quali in rappresentanza delle Organizzazioni dei lavoratori e n. 3 (tre) in rappresentanza dell'Organizzazione dei datori di lavoro.

Il Comitato Esecutivo sovrintende all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei Soci, predispose il bilancio consuntivo dell'Ente Bilaterale con il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Soci, delibera sulle questioni demandategli dal Consiglio dei Soci, studia e predispose le questioni per l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Soci, provvede all'assunzione e al licenziamento del personale dell'Ente Bilaterale e ne determina le mansioni; fissa il trattamento contrattuale ed economico di tutti i dipendenti e collaboratori.

In caso di necessità o urgenza il Comitato Esecutivo adotta provvedimenti anche su questioni che non siano di sua diretta competenza, salvo sottoporre alla ratifica del Consiglio dei Soci alla prima riunione utile, le deliberazioni prese.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente; si riunisce almeno quattro volte l'anno e, in via straordinaria, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che almeno tre dei suoi membri ne facciano richiesta al Presidente, specificando gli argomenti che desiderano siano posti all'ordine del giorno.

La convocazione del Comitato è fatta mediante avviso scritto diramato almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione stessa e degli argomenti da discutere elencati in apposito ordine del giorno.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a un giorno e la convocazione potrà essere fatta anche a mezzo telefax o posta elettronica ordinaria o PEC.

I componenti del Comitato Esecutivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato Esecutivo, al proprio interno, può individuare un componente cui delegare funzioni operative e di Segretario dell'Ente Bilaterale.

Allo scadere del triennio cessano dalle funzioni anche i Componenti del Comitato Esecutivo che siano stati nominati durante il triennio in sostituzione di altri.

Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza di almeno quattro dei suoi membri compreso il Presidente. In caso di sua assenza o impedimento il Vicepresidente e le eventuali decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente ovvero, se assente, del Vicepresidente.

Delle riunioni del Comitato Esecutivo è redatto apposito verbale, copia del quale è inviato a ciascun socio fondatore.

## **Art. 10 - Presidente**

Il Presidente dell'Ente Bilaterale è nominato dal Consiglio dei Soci su designazione a rotazione da parte delle organizzazioni di cui all'art. 2 alternando un rappresentante dei datori di lavoro con uno dei lavoratori.

Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Ente Bilaterale di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Ente Bilaterale sia nei riguardi dei soci che dei terzi;
- c) convoca e presiede il Consiglio dei Soci e il Comitato Esecutivo;
- d) convoca e presiede l'assemblea generale dei Soci;
- e) firma gli atti e i documenti dell'Ente Bilaterale, del Consiglio dei Soci e del Comitato Esecutivo;
- f) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio dei Soci, e, in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva;

- g) vigila e coordina l'andamento generale dell'Ente Bilaterale e assolve ogni altra funzione demandatagli dal Consiglio dei Soci e dal Comitato Esecutivo;
- h) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Ente Bilaterale, al fine dello sviluppo delle medesime;
- i) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Ente Bilaterale e compie i relativi atti dispositivi nell'ambito delle indicazioni fornite dal Consiglio dei Soci;
- l) esercita la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Ente Bilaterale;
- m) convoca, presiede e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Ente Bilaterale, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi;
- n) conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie;
- o) assume, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile, una tempestiva convocazione del Consiglio dei Soci, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Ente Bilaterale sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio dei Soci nella riunione immediatamente successiva;
- p) provvede a quanto altro attiene al normale funzionamento dell'Ente Bilaterale.

### **Art. 11 - Il Vicepresidente**

Il Vicepresidente dell'Ente Bilaterale è nominato dal Consiglio dei Soci

La nomina avverrà fra i membri del consiglio direttivo con gli stessi criteri di alternanza fissati per la nomina del presidente dell'Ente Bilaterale, in modo che Presidente dell'Ente e Vicepresidente non siano espressione della stessa parte sociale (datoriale o dei lavoratori).

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nel sovrintendere al buon andamento di tutti i servizi dell'Ente Bilaterale e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

### **Art. 12 - Segretario Generale**

Il Segretario Generale viene nominato, in considerazione delle funzioni allo stesso affidate ai sensi del presente articolo, dal Consiglio dei Soci su indicazione vincolante del Presidente.

Il Segretario Generale dura in carica per il periodo di durata del Consiglio dei Soci e può essere riconfermato.

Il Segretario Generale ha il compito di gestire l'Ente Bilaterale curando il disbrigo degli affari ordinari e comunque ogni altro compito ed assiste il Presidente ed il Consiglio dei Soci nello svolgimento della relativa attività.



A titolo esemplificativo, i compiti del Segretario Generale sono:

- a) compilare e divulgare ai soci i verbali del Consiglio dei Soci;
- b) coordinare le comunicazioni interne all'Ente Bilaterale;
- c) tenere aggiornati gli elenchi dei soci;
- d) curare la contabilità dell'Ente Bilaterale relazionandone periodicamente al Consiglio dei Soci.

Il Segretario Generale può avvalersi di collaborazioni esterne al Consiglio dei Soci per lo svolgimento dei propri compiti previa autorizzazione del Consiglio stesso.

### **Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri, uno indicato dalle organizzazioni dei datori di lavoro e due da quelle dei lavoratori di cui all'art. 2 del presente Statuto, mediante semplice comunicazione scritta indirizzata all'Ente Bilaterale.

Tra i Revisori dei Conti così indicati, il Consiglio dei Soci nomina il presidente del Collegio, con i criteri di alternanza fissati per la nomina del presidente dell'Ente Bilaterale, in modo che Presidente dell'Ente e Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti non siano espressione della stessa parte sociale (datoriale o dei lavoratori).

Le attribuzioni ed i poteri dei Revisori dei Conti sono quelli stabiliti dalle leggi.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica lo stesso periodo stabilito per i componenti del Consiglio dei Soci e possono essere riconfermati.

I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni del Consiglio dei Soci, nonché alle riunioni del Comitato Esecutivo quando per quest'ultimo Organo siano all'ordine del giorno questioni di loro specifica competenza (bilancio preventivo, bilancio consuntivo con il rendiconto economico e finanziario, ecc.).

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce ordinariamente ogni trimestre e ogni volta che lo decide il Presidente o ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.

Gli accertamenti eseguiti e le decisioni adottate saranno riportate in apposito verbale firmato dai componenti del Collegio e saranno trascritti in un apposito registro del collegio stesso.

La convocazione del collegio è fatta dal suo Presidente mediante avviso scritto spedito almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione con la data e il luogo della riunione con specificazione degli argomenti da esaminare elencati in apposito ordine del giorno.

Sia i verbali sia i registri dovranno rimanere depositati presso la sede dell'Ente Bilaterale.



### Titolo III

## **PATRIMONIO - AMMINISTRAZIONE - BILANCI**

### Art. 14 - Fondo comune

Il Fondo Comune dell'Ente Bilaterale è costituito:

- a) dalle quote associative o dai contributi corrisposti a qualsiasi titolo dai soci e dai loro associati;
- b) dagli avanzi delle gestioni annuali;
- c) dai beni mobili e immobili e dai valori per acquisti, lasciti, donazioni e per qualunque altro titolo, acquisiti dall'Ente Bilaterale e dai relativi proventi;
- d) da contributi erogati a favore dell'Ente Bilaterale per l'istruzione professionale dei lavoratori dello spettacolo da Enti Pubblici e privati anche interregionali, e dai relativi interessi.

È espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di utili e avanzi di gestione nonché fondi o riserve durante la vita dell'Ente Bilaterale, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

### **Art.15 - Amministrazione dell'Ente Bilaterale**

Se non diversamente previsto dal presente Statuto, gli atti per l'amministrazione dell'Ente Bilaterale sono di competenza del Consiglio dei Soci.

Con i fondi a disposizione l'Ente Bilaterale, oltre che provvedere alle spese per il suo funzionamento, favorirà iniziative di utilità generale relative all'istruzione professionale dei lavoratori del settore cinematografico e audiovisivo, quali a titolo esemplificativo: il funzionamento di commissioni di studio e di ricerca, diffusione di pubblicazioni anche a fini promozionali, organizzazione di convegni, seminari e congressi, nonché assistenza tecnica e didattica a favore di scuole per lo spettacolo che operano nel settore dell'Ente Bilaterale.

L'Ente Bilaterale potrà inoltre promuovere e contribuire all'istituzione di borse di studio.

### **Art. 16 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno sarà redatto ed approvato il bilancio con un rendiconto economico e finanziario relativo all'esercizio precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso.

Il bilancio con il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato presso la sede dell'Ente Bilaterale nei quindici giorni che precedono la data fissata per l'approvazione e nei quindici giorni successivi all'avvenute approvazione, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivato interesse alla lettura.

Data la particolare caratteristica delle entrate dell'Ente Bilaterale il bilancio preventivo avrà soprattutto natura indicativa.

### **Art. 17 - Scioglimento dell'Ente Bilaterale**

In caso di scioglimento dell'Ente Bilaterale per volontà delle associazioni fondatrici e con il voto favorevole del Consiglio dei Soci, il patrimonio netto eventualmente risultante sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23dicembre 1996 n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Il Consiglio dei Soci che delibera lo scioglimento dell'Ente Bilaterale nomina un collegio di liquidatori, composto da 2 due membri, di cui uno di espressione datoriale e uno di espressione delle Organizzazione del lavoratori, e ne determina i poteri.

Roma, 15 maggio 2015

Approvato 6 luglio 2009

Modifiche Consiglio dei Soci Fondatori - 22 dicembre 2010

Modifiche Consiglio dei Soci Fondatori - 15 maggio 2015

